CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 7 MAGGIO 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente					X
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere	X				
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere	X				
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere	X				
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere	X				
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere					X
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere					X
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere					X
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere					*
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere	X				

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 6065/2025), si apre alle ore 15,51.

Dalle ore 14,30 alle ore 15,30 si è svolta la Cerimonia degli impegni solenni di n. 5 neo avvocati e praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo, alla presenza del Presidente del Tribunale di Firenze, Dott. Antonio Pezzuti. A seguire l'evento dedicato alla cerimonia con letture a cura della Compagnia teatrale Attori e Convenuti.

* Il Consigliere Laura Ristori è assente per impegno istituzionale in rappresentanza del Consiglio.

Il verbale dell'adunanza del 30.04.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 05.05.25) viene approvato alle ore 15,52 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 6 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet.

L'adunanza termina alle ore 16,00.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 2

PARERE RICHIESTO DA AVV. M. B.
in merito all'interpretazione dell'art. 41 c.d.f. per chiarire se esso preveda, a carico dell'avvocato, un dovere di evitare contatti con la parte già assistita da un collega una volta che l'affare precedentemente trattato fra le parti si sia concluso

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Paola Pasquinuzzi,

premesso:

- che con comunicazione del 10 aprile 2025 (prot. n. 5144) l'Avv. M. B. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente dell'Ordine degli avvocati di Firenze.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,54.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze 7 maggio 2025

Richiesta parere

Quesito. Con richiesta inviata per e-mail il 10 aprile 2025 è stato formulato il seguente quesito *"vorrei sapere se un avvocato, che ha assistito il locatore nella stipula di un contratto di locazione con un certo conduttore, assistito da altro legale, sia tenuto a contattare il legale che ha assistito il conduttore oppure no, se dopo un anno dalla firma si prospetta il recesso del conduttore e vi siano da risolvere alcune questioni organizzative e anche concernenti l'addebito di pretesi danni da risarcire a locatore".*

* * *

Norme rilevanti e giurisprudenza. Sono norme rilevanti per la risposta ai quesiti sopra esposti l'art. 41 del Codice Deontologico Forense (d'ora in poi "c.d.f.").

L'**art. 41**, rubricato – ***Rapporti con parte assistita da collega*** stabilisce al comma 2:

"1. L'avvocato non deve mettersi in contatto diretto con la controparte che sappia assistita da altro collega.

2. L'avvocato, in ogni stato del procedimento e in ogni grado del giudizio, può avere contatti con le altre parti solo in presenza del loro difensore o con il consenso di questi.

3. L'avvocato può indirizzare corrispondenza direttamente alla controparte, inviandone sempre copia per conoscenza al collega che la assiste, esclusivamente per richiedere comportamenti determinati, intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze.

4. L'avvocato non deve ricevere la controparte assistita da un collega senza informare quest'ultimo e ottenerne il consenso.

5. La violazione dei doveri e divieti di cui al presente articolo comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".

La norma riguarda ovviamente i rapporti in essere al momento in cui sorge e si sviluppa la controversia o la relazione per cui le parti hanno richiesto il supporto professionale degli avvocati. Una volta che il rapporto si sia esaurito con la sottoscrizione di un contratto, la conclusione di un giudizio o, comunque, la chiusura di una trattativa, si può legittimamente presumere che l'incarico al professionista si sia concluso e non sia più in corso. Pertanto, investire immediatamente il collega con una nuova questione presumendo la permanenza in capo a questo del mandato, potrebbe addirittura esporre l'avvocato a una violazione della *privacy* della parte precedentemente assistita.

Conclusioni. Qualora il rapporto professionale possa ritenersi concluso con la chiusura della pratica o del giudizio in corso, non si può presumere la permanenza del mandato professionale in capo all'avvocato che ha assistito la parte. Deve pertanto ritenersi

che, in presenza di un mandato professionale esaurito, non viola l'art. 41 del c.d.f. l'avvocato che si rivolga direttamente alla parte per risolvere questioni organizzative legate allo scioglimento di un rapporto preesistente presumendo l'esaurimento in capo al collega del mandato professionale precedentemente conferito.

* * *

Ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- L'attività della commissione ha la funzione di agevolare gli iscritti nell'approfondimento di questioni inerenti allo svolgimento della professione e non è diretta a fornire soluzioni su fattispecie giuridiche o di merito attinenti a singoli casi né a fornire pareri spendibili in altre sedi per avallare, in via preventiva né tantomeno successiva, comportamenti dell'iscritto.

Per tali motivi i pareri vengono rilasciati con la specifica previsione del divieto di loro produzione in qualsiasi sede.

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

Con i migliori saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 3

COMMISSIONE REGIONALE PARI OPPORTUNITA'
TAVOLO DI LAVORO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE

Il Consiglio, su relazione del Presidente Sergio Paparo,

vista la comunicazione pervenuta dalla Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità della Toscana (prot. 5941) per la predisposizione della scheda sulla formazione congiunta degli operatori, nell'ambito del progetto formativo per il contrasto alla violenza di genere,

DELIBERA

di incaricare le Consigliere Giuseppina Abbate, Silvia Cocchi e Chiara Pescatori di avviare il confronto con l'ente richiedente, in rappresentanza del Consiglio.

Manda la segreteria per le comunicazioni.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,55.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 4

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI FIRENZE
TRASMISSIONE AI SENSI ART. 13 CIRCOLARE CSM
SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA

Il Consiglio,

su relazione del Presidente,

viste le comunicazioni del Procuratore della Repubblica di Firenze per l'assegnazione di tre magistrati, inviate ai sensi dell'art. 13 della Circ. CSM sull'organizzazione degli uffici di Procura, il 30 aprile 2025 (ns. prot. 5918, 5961 e 5963);

DELIBERA

di prendere atto delle suddette comunicazioni non avendo osservazioni al riguardo.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,56.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 5

MOVIMENTO FORENSE
RICHIESTA PATROCINIO COA

Il Consiglio,

esaminata la richiesta di patrocinio dell'Ordine presentata dal Movimento Forense (prot. 6157), per il convegno, ***"La neutralità dell'arbitro di parte"*** che si terrà a Firenze il 6 giugno 2025;

considerata la rispondenza dell'iniziativa agli scopi istituzionali dell'Ordine, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c) del Regolamento del Consiglio approvato con delibera n. 2 del 1 giugno 2016,

DELIBERA

di concedere il patrocinio ed il logo dell'Ordine.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti, alle ore 15, 58.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 7 MAGGIO 2025

DELIBERA n. 6

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame dei provvedimenti emessi nei procedimenti di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2024	159	ABBATE GIUSEPPINA		15,59

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per il provvedimento,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense il suddetto provvedimento del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 15,59.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente